

COMMISSIONI RIUNITE  
GIUSTIZIA (IV) — LAVORO (XIII)

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE ZANIBELLI

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE ORONZO REALE

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
LOSPINOSO SEVERINI ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (379);	
BONOMI ed altri: Esonero dei lavoratori dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi proposti dai lavoratori nei confronti degli istituti assicuratori (268) . . . . .	15
PRESIDENTE . . . . .	15, 20, 22
BONALUMI . . . . .	15, 16, 17
COCCIA . . . . .	18, 19, 20
DI NARDO . . . . .	17, 18
MAZZOLA . . . . .	21, 22
MILIA . . . . .	20, 21
RICCIO PIETRO . . . . .	22

Seguito della discussione delle proposte di legge Lospinoso Severini ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (379); Bonomi ed altri: Esonero dei lavoratori dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi proposti dai lavoratori nei confronti degli istituti assicuratori (268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Lospinoso Severini ed altri, e Bonomi ed altri, concernenti, rispettivamente, la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria nonché l'esonero dei lavoratori dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi proposti dai lavoratori nei confronti degli istituti assicuratori.

Nella seduta precedente abbiamo ascoltato le relazioni dei due relatori.

Dichiaro ora aperta la discussione sulle linee generali.

BONALUMI. L'esigenza di una profonda modificazione delle norme riguardanti la giustizia del lavoro si è fatta sempre più pressante da quando il processo di trasformazione della nostra società, da agricola ad industriale, ha assunto il rapido ritmo che

**La seduta comincia alle 11,20.**

DEL PENNINO, *Segretario, della XIII Commissione (Lavoro)*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

si può misurare nella espansione delle metropoli e delle nuove aree produttive. Contemporaneamente al fenomeno dell'industrializzazione abbiamo assistito infatti ad un mutamento di contenuto delle controversie giudiziarie. Prima si andava davanti ai giudici per dirimere questioni riguardanti i confini di un podere, oggi si ricorre alla magistratura per farsi riconoscere un diritto concernente un rapporto di lavoro. Un campo nuovo del diritto si è imposto all'attenzione della società, ma per tanti anni purtroppo la sua importanza è stata sottovalutata.

Ora è giunto il momento di adeguare la disciplina del processo del lavoro. Se diamo uno sguardo a questo settore siamo colpiti prima di tutto dall'imponenza che esso ha assunto nell'ambito di tutta l'attività giurisdizionale. Si può dire che almeno un terzo delle cause attualmente pendenti sono cause di lavoro. Si badi bene: non si tratta di un aumento di quella che i giuristi chiamano « litigiosità », nel senso che non è affatto vero che sono cresciute di numero le cause nel loro complesso e quindi anche quelle concernenti il lavoro. Le cause civili di tipo tradizionale sono anzi diminuite (ed è logico, perché i conflitti inerenti al diritto di proprietà erano caratteristici delle società statiche fondate su strutture arcaiche), ma le nuove cause civili vertono, in un numero sempre maggiore di casi, sulla violazione di un diritto derivante dal rapporto di lavoro, il rapporto giuridico più importante della società industriale.

Una prima considerazione, dunque, è di ordine quantitativo: il numero delle cause in materia di lavoro è assolutamente sproporzionato all'esiguo numero di magistrati che sono chiamati a dirimerle. Nonostante un recente ampliamento della schiera di giudici destinati a queste cause, siamo ancora molto al di sotto delle esigenze reali. Oggi ad ogni giudice viene affidata la trattazione di circa mille cause nei tribunali delle città del centro e del sud; una mole di lavoro che fa accumulare in un tribunale, come quello di Roma decine di migliaia di controversie ancora da decidere.

Il primo effetto negativo che questa situazione produce sul lavoratore, il quale ricorre al giudice per avere pronta giustizia, è l'enorme durata delle cause. Un operaio il quale apre una vertenza contro il suo datore di lavoro perché questo non gli ha corrisposto la retribuzione dovuta o la liquidazione, o contro un ente previdenziale che gli ha negato la pensione, deve aspettare circa

cinque anni se il giudizio, come avviene frequentemente, si svolge prima in tribunale e poi in appello. Il ritardo è estremamente dannoso per il lavoratore perché delle due parti in conflitto è proprio il lavoratore la più debole sul piano economico e i crediti che egli vanta nei confronti della controparte sono di natura essenzialmente alimentare, cioè servono al sostentamento suo e della famiglia. In moltissimi casi il lavoratore, non potendo attendere così a lungo, accetta transazioni svantaggiose e si accontenta di quello che il datore di lavoro gli dà, senza arrivare alla fine del procedimento.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
DELLA IV COMMISSIONE (GIUSTIZIA) REALE.

BONALUMI. In sostanza la situazione reale del processo del lavoro in Italia finisce per svuotare di significato la parità formale che la legge postula tra le due parti in causa, lavoratore da un lato, imprenditore dall'altro. Ma vi sono numerosi altri fattori di disparità effettiva tra le parti. È stato calcolato che — con le norme attualmente vigenti — il datore di lavoro può trarre un notevole vantaggio economico riconoscendo solo in sede giudiziaria il diritto del lavoratore. Se ad un operaio non viene pagata la retribuzione dovuta e l'interessato ricorre per essere reintegrato nelle sue spettanze, sarà risarcito, come abbiamo visto, dopo circa cinque anni. Questo significa che nella migliore delle ipotesi il datore di lavoro lo ripagherà con moneta svalutata. La legge prevede, è vero, che il tribunale applichi gli interessi di mora sulla somma dovuta e non erogata, ma si tratta di un tasso del cinque per cento annuo, praticamente inferiore all'effettivo calo di potere d'acquisto subito dalla moneta. Ma, ciò che è più importante, il datore di lavoro è incoraggiato a violare la legge o i contratti perché dalle somme non corrisposte al dipendente può ricavare — impiegandole come ritiene più opportuno — un utile compreso tra il 10 e il 13 per cento.

In teoria il processo di lavoro dovrebbe essere gratuito per il lavoratore; così almeno stabilisce la legge per le cause di lavoro il cui valore sia inferiore ad un milione. Ma in realtà il più delle volte il lavoratore abbandona l'azione o non la promuove affatto, perché tutta una serie di spese relative ad adempimenti burocratici sono a suo carico, a cominciare dalla notifica fino all'iscrizione a ruolo.

A tutto questo si aggiungono le procedure, che delineano un *iter* complicato ed arretrato, nel quale gli avvocati difensori dell'imprenditore inadempiente possono trovare tutti gli appigli che vogliono per neutralizzare il diritto del ricorrente o per ritardarne fortemente il riconoscimento e l'attuazione. Ad un settore che riflette direttamente il travaglio, le tensioni, la carica di rinnovamento della nostra società, vengono applicate procedure formalistiche e superate che accentuano la posizione di debolezza in cui viene a trovarsi il lavoratore.

Da questo stato di cose il mondo del lavoro è spesso indotto a ritenere che la giustizia, pur affermando in teoria l'uguaglianza di diritti tra tutti i cittadini, finisce per adeguarsi alla logica dei ceti più forti, perché è celere nel rimarcare i doveri dei lavoratori, ma assai lenta quando si tratta di tutelarne le ragioni.

Non può più essere rinviata, perciò, una riforma sostanziale di questa delicata materia. Lo statuto dei diritti dei lavoratori ha rappresentato l'intervento del legislatore per garantire anche al lavoratore quei diritti di libertà e quelle condizioni di dignità che la Costituzione riconosce ad ogni cittadino. Ma dobbiamo evitare che questa tutela, che ormai è operante sui luoghi di lavoro, si vanifichi fuori dei cancelli della fabbrica e anzi proprio quando il lavoratore si presenta alla giustizia dello Stato per essere difeso. La riforma delle norme che disciplinano il processo di lavoro deve essere il naturale corollario dello statuto dei diritti dei lavoratori, visto che non ha potuto precederlo. Non possiamo sperare di assicurare al mondo del lavoro una legislazione sociale avanzata se poi mancano i mezzi adeguati per applicarla (e certamente una protezione giudiziaria efficiente, democratica, tempestiva è lo strumento più essenziale su cui contare).

La proposta di legge che stiamo discutendo affronta i principali problemi che oggi premono sulla giustizia del lavoro in Italia. Solo un giudizio rapido, prontamente operativo, veramente gratuito, condotto con perizia da magistrati competenti può ridare fiducia ai lavoratori. Anche altri punti della proposta di legge, come quelli riguardanti il divieto delle rinunce e delle transazioni su diritti inalienabili, la rivalutazione delle somme spettanti al lavoratore (tenuto conto dell'indice dei prezzi) e il patrocinio statale per i lavoratori che abbiano un reddito annuo inferiore a due milioni, sono perfetta-

mente aderenti alle esigenze che abbiamo illustrate.

Un altro campo sul quale va estesa la tutela del lavoratore è quello dei rapporti tra assicurato ed ente previdenziale. I ritardi, gli errori, e soprattutto certi criteri restrittivi nella valutazione dell'invalidità del lavoratore, non possono essere più tollerati. Assai opportuna è perciò quella parte della proposta di legge in cui si impongono termini tassativi agli enti e si amplia il criterio di giudizio dell'infermità del lavoratore, includendo anche l'aggravamento avvenuto nelle more dell'istruttoria o le nuove infermità che siano insorte successivamente alla proposizione della domanda.

Quando si parla di rinnovamento della giustizia occorre tenere presente che la crisi più grave è proprio nelle strutture insufficienti e superate dell'attuale processo del lavoro. Il diritto del lavoro non è una certa branca specializzata del diritto; fa parte del nucleo dell'ordinamento giuridico, perché è collegato con la società viva, in continua trasformazione e tensione. Considerare questo settore come qualcosa di secondario sarebbe un errore gravissimo non solo dal punto di vista giuridico, ma anche da quello politico e sociale. La chiave per dare una soluzione adeguata a questi problemi è dunque politica: i lavoratori chiedono una giustizia che renda operanti le norme della società democratica e non un assetto rinnovato solo sotto il profilo tecnico-formale; non vogliono, in altre parole, un'altra giustizia paludata e praticamente chiusa alle loro pressanti richieste di tutela.

DI NARDO. Il mio gruppo non intende assumere una presa di posizione completamente negativa su questo provvedimento, così come ieri, in occasione dell'approvazione del progetto di legge di riforma del diritto di famiglia, ha dimostrato di non nutrire una preconcepita opposizione rispetto alle iniziative delle forze di maggioranza. Per quanto riguarda il testo ora in discussione, possiamo dire di essere in parte favorevoli. Si impongono però alcune considerazioni.

Innanzitutto debbo rilevare che molti punti del provvedimento non sono chiaramente comprensibili; occorrerà pertanto provvedere ad apportare le necessarie correzioni. Dico subito, quindi, che presenterò degli emendamenti.

Del resto si tratta di un provvedimento che è stato da tutti riconosciuto come imperfetto in alcuni suoi punti. Nello stesso

tempo si tratta di completare il suo esame nel più breve tempo possibile onde evitare il rischio di non arrivare al completamento dell'*iter*, come nella passata legislatura. La disciplina del processo del lavoro rappresenta un fatto processuale, ma anche sociale, ed è in virtù di queste considerazioni che dobbiamo adeguare le norme alle attuali esigenze, soprattutto considerando che l'articolo 39 della Costituzione non ha ancora trovato attuazione. Come Parlamento ci dobbiamo preoccupare della sicurezza del processo, della uniformità delle decisioni, della rapidità delle decisioni stesse. In particolare ci dobbiamo preoccupare della uniformità delle sentenze.

A nostro avviso, ripeto, il testo del provvedimento in discussione è indubbiamente criticabile e perfezionabile.

Il gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale non lo respinge *in toto*, ma intende intervenire su ogni suo articolo per dare il proprio contributo nella speranza di dar vita ad un fenomeno finalistico assai migliore di quello contingente, e nella certezza di compiere il principale dei doveri del legislatore.

**COCCIA.** Quale membro del gruppo comunista desidero far rilevare preliminarmente che, al momento dell'apertura della discussione sulle linee generali di questa proposta di legge, vi sono tre punti fermi costituiti dalle relazioni degli onorevoli Lospinoso Severini e Del Pennino - i quali, sulla base di una disamina del testo proposto alla Commissione giustizia ed alla Commissione lavoro, hanno univocamente concluso invitando le Commissioni riunite ad approvare il testo elaborato nella passata legislatura senza introdurre alcuna modifica - e dalla dichiarazione ufficiale del rappresentante del Governo, secondo la quale il testo governativo non sarebbe altro che la riproposizione di quello approvato dalla Camera durante la passata legislatura.

Noi consideriamo la dichiarazione del rappresentante del Governo un fatto politicamente importante perché sgombra il terreno da ogni tentativo di introdurre per via emendativa peggioramenti del testo che potrebbero scardinare l'intero sistema della proposta di legge in discussione.

Inoltre riteniamo che il disegno di legge, nei termini in cui ci è stato annunciato dal rappresentante del Governo, sia di buon auspicio per l'*iter* del provvedimento anche nell'altro ramo del Parlamento.

Siamo dell'avviso che le Commissioni riunite, partendo da questi punti fermi, debbano compiere un atto di volontà politica positiva, muovendosi su di un terreno di concorde unità e seguendo l'esempio che la Commissione giustizia ha dato nel discutere ed approvare il testo legislativo di riforma del diritto di famiglia. Questo è il nostro auspicio, che crediamo possa e debba trovare conferma nel corso della discussione che si sta svolgendo in questa sede. La realtà processuale delle controversie individuali di lavoro lo impone, perché è tempo di por fine ad una pagina vergognosa del processo civile nel nostro paese.

La proposta di legge al nostro esame si presenta compiuta ed organica. Né essa può considerarsi criticabile ed elaborata « per pezzi » nell'ambito di un sistema in disfacimento.

Ma ancor più vale ricordare che questo provvedimento è stato il frutto di una lunga e ricca elaborazione, non nata nel chiuso delle Commissioni giustizia e lavoro, ma aperta agli apporti scientifici ed al contributo appassionato delle organizzazioni sindacali e dei patronati di assistenza, ed affiancata da ben due indagini conoscitive.

Inoltre va ricordato che il testo al nostro esame è il prodotto della spinta delle masse lavoratrici verificatesi in questo autunno, delle acquisizioni di diritti sostanziali e di un sistema qualitativamente nuovo per assicurare la reale tutela processuale dei crediti e dei diritti dei lavoratori.

Questa elaborazione organica rappresenta senza alcun dubbio un elemento di rottura con l'atavico modo di amministrare la giustizia nelle controversie di lavoro ed il superamento della legislazione del 1942, il cui fallimento è conclamato sulla base dei fenomeni processuali che sono dinanzi agli occhi di tutti.

I nostri lavori hanno mirato a creare un regime nuovo, che traesse fondamento dal carattere pubblicistico del processo del lavoro, e ad introdurre un clima nuovo caratterizzato dalla volontà di moralizzare il processo, di socializzarlo, di semplificarlo in ottemperanza al dettato costituzionale (con particolare riguardo agli articoli 3 e 37 della Costituzione).

Evidentemente il legislatore ha compiuto un salto di qualità per superare il modo « agonistico » di concepire il processo del lavoro, secondo l'ottica ottocentesca, come un fatto privato legato all'abilità delle parti in causa, manovrato da questo o da quell'av-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1972

vocato, che poteva dare la stura a questo o a quel sistema processuale.

Ma riteniamo che il salto di qualità consista soprattutto nell'aver avviato a realizzazione per la prima volta l'obiettivo, rimasto illusione per mezzo secolo, di legare il processo del lavoro alla vita del lavoratore ed ai livelli del processo produttivo.

Siamo convinti che questa riforma non possa essere considerata ottimale e che pertanto essa sia perfettibile come perfettibili sono tutte le opere dell'uomo. Quel che conta è che per la prima volta nel corso di tre legislature i parlamentari siano riusciti a coronare con successo uno sforzo compiuto per anni in collaborazione con giuristi, magistrati, lavoratori e sindacati.

Certamente riteniamo che se il dissenso su questo testo potrà esistere è chiaro che si tratterà di dissenso politico e non tecnico; poiché abbiamo qui verificato una volontà politica concorde, riteniamo non debbano esistere ragioni per modificare il testo stesso. Inoltre, trattandosi di una riforma che realizza un equilibrio fra le parti, modificare alcuni punti significherebbe scardinare tutto il sistema processuale che si è creato.

Da parte nostra affermiamo quindi che difenderemo questo testo fino in fondo, in modo da consentire che il Parlamento non perda questa occasione preziosa, già venuta meno nel corso della passata legislatura.

La configurazione che vogliamo dare al processo del lavoro investe tutta la struttura della vita giudiziaria, per questo siamo consapevoli che esistono ancora dei problemi da risolvere; non a caso ci siamo fatti carico nella parte terza di questo provvedimento di predisporre delle particolari indicazioni in questa direzione e che, ci auguriamo, potranno almeno servire di sollecitazione per una più generale riforma.

Quello che per noi conta è il conseguimento di questa riforma, per il valore che essa ha di esserne produttiva di altre: del codice di procedura civile e dell'ordinamento giudiziario. In questo senso riteniamo che il legislatore italiano abbia compiuto, per la prima volta, un deciso passo avanti. È con questo spirito che ci affidiamo alla buona volontà di ogni parte politica per far sì che i lavoratori abbiano giustizia.

Il testo in esame rappresenta, inoltre, la espressione di una mediazione democratica in cui ciascuno di noi ha sacrificato parte di quello che voleva introdurre al solo fine di arrivare a mete concrete. Un eventuale dissenso sul provvedimento in discussione non

potrebbe quindi non comportare l'assunzione di gravi responsabilità sul piano politico, aprendo una lotta che sarebbe certamente dura. Noi restiamo quindi vincolati a questo testo e non presenteremo alcun emendamento, neppure sulle questioni di grande rilevanza che il relatore Del Pennino ha sottolineato.

Lo stesso relatore ricorderà che nella passata legislatura noi comunisti conducemmo una strenua azione volta a ricondurre ai giudici ordinari tutte le controversie dei pubblici dipendenti; in quella sede dicemmo ampiamente come anche la recente dottrina (Napolitano, Sandulli) abbia affermato che l'articolo 103 della Costituzione non limita la potestà del legislatore di estendere questa competenza. Ricordo che in quella sede non insistemmo sulla questione per quel senso di responsabilità, sempre presente in noi, ed evitammo così il naufragio del progetto di legge. Non riprenderemo oggi quella questione, ma affermiamo che al più presto il legislatore si dovrà occupare del problema, così come di quello relativo alle controversie nel settore agricolo.

È per questi motivi che crediamo sia estremamente necessario portare a compimento subito l'iter di questo provvedimento che presenta delle lacune, specialmente di carattere tecnico, ma che rappresenta sempre un notevole passo in avanti rispetto alla normativa vigente.

Certo non basta fare una legge, è necessario che questa sia accompagnata dalla volontà politica del Governo di approntare tutti gli strumenti necessari affinché la legge stessa possa venire applicata; occorre anche un nuovo modo di amministrare la giustizia da parte dei giudici e degli avvocati per cui vanno combattute e vinte tutte le tendenze corporativistiche che purtroppo ancora rimangono.

Voglio ricordare che la situazione è ormai giunta al limite. Proprio ieri, negli uffici giudiziari di Roma, sono avvenuti due episodi che stanno a dimostrare che non si può perdere un minuto di più. Un lavoratore, dopo tre anni dall'instaurazione del giudizio presso il tribunale, ha visto rinviato il giudizio per andare a sentenza nell'ottobre 1973. Ed al piano di sopra del palazzo di giustizia, un contadino di settanta anni che, dinanzi alla corte d'appello, chiedeva una pensione di invalidità perché colpito da bronchite enfisematosa e da artrosi lombo-sacrale, si è visto rinviare la causa, dopo quattro anni, niente di meno che al dicembre 1973; cosic-

ché viene il dubbio che egli non potrà cogliere il frutto della sua lunga azione.

Di fronte a questo parametro non ci possiamo permettere il lusso di fermare l'iter di questa proposta di legge o di introdurre in essa — in omaggio al formalismo proprio non già della nostra tradizione giuridica, ma di quanto di deteriore si è affermato da quarant'anni a questa parte — modifiche che impediscano una conclusione positiva e vittoriosa di questa battaglia tanto attesa dalle forze del lavoro e dalle forze più sensibili del mondo del diritto.

Dopo queste considerazioni, il gruppo comunista invita le Commissioni riunite a concludere rapidamente la discussione sulle linee generali del provvedimento in esame entro la seduta odierna ed a passare agli articoli tenendo fede al testo approvato nella precedente legislatura, in nome della responsabilità che ci deriva dalla nostra veste di parlamentari.

MILIA. Il gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale ritiene che la proposta di legge in discussione abbia un contenuto tecnico-giuridico più che un contenuto politico.

Siamo favorevoli alla sua approvazione, con determinati emendamenti, perché essa risponde ad una esigenza della collettività nazionale, che però non va limitata alle controversie individuali di lavoro, ma va estesa a tutte le controversie dinanzi all'autorità giudiziaria per il riconoscimento o meno di determinati diritti. Il discorso si farebbe lungo a questo punto, perché bisognerebbe riallacciarsi al discorso generale sulle disfunzioni dell'amministrazione della giustizia in Italia che ho affrontato nel corso dell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. In quella occasione ho ricordato, ad esempio, che le cause per la pensione di invalidità e vecchiaia durano, in Sardegna, da uno a due anni; ma avrei potuto dire che lo stesso accade nel resto del paese.

Non è necessario soltanto modificare le norme del codice di procedura civile ma anche esprimere la volontà politica di risolvere più celermente le cause la cui istruttoria è in corso.

Ora la proposta di legge in discussione è apprezzabile perché accelera l'iter dei giudizi sulle controversie individuali di lavoro e particolarmente il giudizio di appello, ma quanto essa stabilisce dovrebbe valere per tutti i tipi di controversie, perché non è con-

cepibile che in una mattinata i giudici possano irrogare un ergastolo e non siano capaci di riunirsi in camera di consiglio per decidere su di una controversia di diritto civile.

È mai possibile che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonostante il fatto che le sentenze siano passate in giudicato, non paghi le pensioni di invalidità? Io non desidero biasimare gli istituti di previdenza, ma mi domando come mai il Governo non sappia queste cose. Ora si sta discutendo delle controversie individuali di lavoro. Ma che fine hanno fatto le pratiche di pensione che da quindici anni devono essere pagate?

Per quanto riguarda la proposta di legge in discussione, mi sembra molto difficile ed anche pericoloso che con essa si stabilisca che un terzo dei magistrati debbano essere adibiti alle preture, perché se per avventura le Commissioni riunite approvassero un articolo del genere la paralisi nei tribunali e nelle corti d'appello sarebbe totale.

In secondo luogo mi sembra che la questione dovrebbe essere impostata diversamente. Occorrerebbe che il Ministero bandisse un concorso perché non si dica più che l'organico della magistratura è insufficiente.

PRESIDENTE. Il Ministero di grazia e giustizia ne ha banditi molti; ma non si trovano coloro che possano vincerli.

MILIA. Vi sono state proposte di integrare i quadri della magistratura con un certo numero di avvocati già affermati nella libera professione. Questa sarebbe una soluzione migliore di quella indicata dal provvedimento in discussione, che rappresenterebbe invece la paralisi totale dell'amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda la gratuità del patrocinio e dell'accertamento dei testi debbo rilevare che si tratta di norme apprezzabili; infatti se è giusto che i testimoni siano citati gratuitamente è anche giusto che quando si debba accertare la verità delle affermazioni delle parti, si proceda con lo stesso criterio. Si tratta di una norma che andrebbe estesa anche ai processi penali.

Concludendo desidero confermare che il gruppo della Destra nazionale, pur avvertendo i limiti e la disorganicità che in taluni punti caratterizzano la proposta di legge n. 379, auspica che vi sia un unanime giudizio positivo sul provvedimento nel com-

plesso, al quale pertanto si dichiara favorevole.

MAZZOLA. Desidero innanzitutto esprimere il mio consenso sull'impostazione generale di questo provvedimento, che si pone come conseguenza logica e doverosa della legge sullo statuto dei lavoratori.

Ritengo comunque che la riforma del processo del lavoro debba essere al più presto integrata dalla riforma del codice di procedura civile, senza la quale non sarà possibile dare credibilità sostanziale ai giudizi sulle controversie di lavoro.

Il provvedimento in esame è altresì della massima importanza poiché tende ad affermare la dignità della persona umana e a collegare la società con lo Stato.

Mi pare opportuno porre l'accento su alcuni principi informativi di questo progetto di legge, affinché possano essere consacrati in questi lavori preparatori in modo da evitare difformità o equivoci di interpretazione.

Il principio dell'oralità rappresenta un punto fondamentale che non deve essere sovvertito in nessuna maniera poiché ciò significherebbe rinunciare alla immediatezza del giudizio; va qui in modo particolare sottolineata la norma che vieta le udienze di mero rinvio.

Il principio della gratuità del patrocinio non può essere assolutamente derogabile, si tratta anzi di un principio che dovrebbe essere esteso ai processi penali.

Non vi è dubbio, infatti, che anche il processo penale ha una sua rilevanza sul piano della difesa della dignità della persona umana e deve essere pertanto possibile che il criterio assunto in ordine al processo del lavoro venga esteso, onde sia data sostanza al principio secondo cui « la legge è uguale per tutti », che ha significato non solo nel senso che il giudice deve giudicare tutti secondo criteri di uguaglianza ma anche nel senso che tutti devono avere le stesse possibilità di difendersi, anche tecnicamente.

Questo discorso vale anche per quanto riguarda la provvisoria e la provvisoria esecutività delle pronunce non definitive, che credo rappresentino uno dei punti qualificanti della proposta di legge.

Desidero aggiungere che alcune delle osservazioni fatte dai relatori, e particolarmente dall'onorevole Del Pennino, non possono essere superate alla luce dell'affermazione di una volontà di accelerare il procedimento. Credo che la sua speditezza non

debba avvenire a scapito di un approfondimento che potrebbe consentire di migliorare il testo e di non trovarci, all'indomani dell'approvazione della proposta di legge, di fronte a dei problemi aperti che potrebbero riflettersi non solo sul piano dell'inadeguatezza dello strumento, ma anche sul piano dell'immediata applicazione in ordine alla tematica relativa alle competenze del giudice.

Il discorso che l'onorevole Del Pennino ha introdotto in ordine al problema dell'articolo 1, relativo alle sezioni specializzate, deve essere approfondito, altrimenti troveremo una serie di cavilli giuridici che porranno subito il problema della competenza del magistrato. Il discorso del mantenimento delle sezioni agrarie specializzate va approfondito nel corso dell'esame degli articoli.

Il problema dei dipendenti dagli enti pubblici è stato abbondantemente chiarito dal relatore Lospinoso Severini, il quale ha sostenuto che non vi sono dubbi di incostituzionalità di un allargamento delle competenze dei tribunali ordinari alle controversie relative ai dipendenti dagli enti pubblici, che diverso è il quadro dell'articolo 102 della Costituzione in rapporto alle competenze del Consiglio di Stato e che si può benissimo prendere in considerazione la possibilità di ripristinare il testo proposto dal Comitato ristretto, che prevedeva l'estensione della giurisdizione ordinaria ai rapporti concernenti i dipendenti dagli enti pubblici, ad eccezione di quelli dello Stato e degli enti locali. È un discorso che si deve approfondire, perché nel momento in cui rinnoviamo il processo del lavoro avalliamo una certa disparità di trattamento tra le varie categorie di lavoratori dipendenti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
DELLA XIII COMMISSIONE LAVORO ZANIBELLI

MAZZOLA. Lo stesso discorso vale per le controversie relative alle norme riguardanti le assicurazioni sociali, di malattia e via dicendo. Su questo piano è importante aver posto dei termini alla pregiudiziale del ricorso amministrativo.

Vorrei inoltre far rilevare al rappresentante del Governo che vi è l'esigenza di un adeguamento dei quadri dei magistrati, ma anche l'esigenza di far sì che questi uffici di giudici monocratici in ordine ai processi del lavoro non vengano travolti dalla pratica. È necessaria una presa di posizione netta da parte del Ministero di grazia e giustizia

ed un controllo del modo in cui il magistrato lavora, perché è vero che vi sono magistrati impegnati, ma è anche vero che vi sono tanti magistrati che potrebbero rendere molto di più di quanto rendono.

Concludo dicendo che le Commissioni riunite stanno per approvare un atto politico fondamentale e che pertanto non si deve sprecare questa occasione che abbiamo di approfondire alcuni contenuti, anche perché abbiamo il dovere politico di rendere questa proposta di legge la più chiara possibile, senza alcuna smagliatura attraverso la quale si possano introdurre degli elementi di deviazione che, in un momento così delicato e difficile, potrebbero trovare nell'ambito della magistratura interpretazioni di un certo tipo ed avallare una prassi diversa da quella che vogliamo instaurare.

Nel complesso il provvedimento è molto valido e credo che sia nostro dovere approfondirne i contenuti per far sì che, pur nell'ambito di una maggiore speditezza, esso risulti adeguato alla realtà in cui dobbiamo operare.

**RICCIO PIETRO.** È stato detto dal collega Mazzola che la elaborazione di questo testo legislativo è un atto politico fondamentale.

È confortante per me constatare che intorno ad esso vi sia una sostanziale unanimità da parte di tutte le componenti politiche qui rappresentate. Il consenso è stato tale da indurre taluni colleghi a criticare il sistema processuale vigente anche in relazione ad altri settori della vita dello Stato nei quali non è stata introdotta la disciplina che ci accingiamo ad introdurre nel campo delle controversie individuali di lavoro.

Giustamente l'onorevole Milia ha lamentato il fatto che certi provvedimenti non siano stati ancora introdotti in altri settori della vita giudiziaria, esprimendo tuttavia l'adesione sostanziale del suo gruppo ai principi informativi di questa proposta di legge.

Non possiamo dunque non approvare entusiasticamente il principio della concentrazione, il principio dell'oralità e dell'immediatezza del giudizio, che vanno concretamente attuati, soprattutto perché sono a favore della parte più debole, cioè dei lavoratori.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte in merito alla distribuzione del lavoro tra i

vari uffici giudiziari, si potrebbe arrivare a modificare l'articolo 434 del codice in base al nuovo testo dell'articolo 461, concentrando cioè nella pretura del capoluogo anche le controversie in materia di lavoro, oltre che quelle previdenziali. A mio parere in questo modo si arriverebbe ad una migliore utilizzazione dei giudici, si avrebbe cioè una specializzazione del pretore del capoluogo di mandamento.

Debbo dire che sono pienamente consenziente con le osservazioni fatte dal relatore circa le controversie nel settore agrario; dobbiamo approfondire il problema della delimitazione della competenza delle sezioni specializzate agrarie, proprio per realizzare una maggiore speditezza del procedimento. Se si dovesse lasciare in ombra questo problema non si favorirebbe certamente la soluzione delle controversie. A me sembra più conveniente stabilire una unica competenza, poiché i giudici laici non fanno altro che ritardare il procedimento.

L'esigenza di speditezza potrebbe inoltre essere meglio assicurata disponendo che la controversia si instaura a seguito di citazione, anziché di ricorso.

Per quanto riguarda la norma che consente alla parte di stare in giudizio personalmente, ritengo che sarebbe più opportuno correggerla. Il giudice infatti potrebbe, inavvertitamente, essere portato a sostenere la tesi della parte non assistita da un legale; ed in tal modo si metterebbe in discussione il principio della imparzialità.

Sostanzialmente sono favorevole al provvedimento che peraltro presenta alcuni punti non attinenti alla materia processuale. Presenterò alcuni emendamenti che, a mio avviso, potranno servire a correggere degli errori.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 12,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO